

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7 (C.F. 80012650158), rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini (di seguito denominata “**UNIMI**”),

E

Università degli Studi di Milano Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 (C.F. e P.IVA 12621570154), rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni (di seguito denominata “**Bicocca**”);

E

Università degli Studi di Bergamo, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio 19 (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167), rappresentata dal Rettore, Prof. Sergio Cavalieri (di seguito denominata “**Bergamo**”);

E

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, con sede legale in Pavia, Piazza della Vittoria 15, (C.F. 96049740184 - P.IVA 02202080186), rappresentata dal Rettore, Prof. Riccardo Pietrabissa (di seguito denominata “**IUSS**”);

di seguito anche congiuntamente indicati come le “**Parti**” o i “**Contitolari**” e, singolarmente, come la “**Parte**”

PREMESSO CHE:

- A. Il D.M. 934/2022 e il decreto direttoriale 22/9/2022 n. 1452 e relativi allegati istituiscono e disciplinano il Programma di “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-24)” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, il “**Programma**”), le modalità di attuazione del Programma, il riparto delle risorse, l’attribuzione dei target, il monitoraggio e il trasferimento delle risorse, il programma di orientamento e lo schema di monitoraggio, il ruolo e i soggetti coinvolti, gli obblighi del capofila e delle Parti, con particolare riferimento alla possibilità che gli Atenei possano attuare congiuntamente i corsi di orientamento, non per finalità auto promozionali bensì con la finalità di promuovere un raccordo tra aspirazioni degli alunni, competenze per l’occupabilità, scelta del percorso di studio e profili risultanti dalla formazione e richiesti dal mondo del lavoro, attraverso la creazione di una rete e la sottoscrizione di un’apposita Convenzione da trasmettere al Ministero.
- B. tra le Parti è stata stipulata in data 29 novembre 2022 una Convenzione quadro per la realizzazione “in rete” del Programma. Tale Convenzione si intende qui richiamata come parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- C. con riferimento alla Convenzione di cui al punto sopra, le Parti conferiscono alla Capofila (UNIMI) mandato con rappresentanza ad agire in via esclusiva in nome e per conto della Rete, nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, per tutti i rapporti riferibili al Programma, in ordine alla sua realizzazione, alla assegnazione e distribuzione delle specifiche quote parti del contributo finanziario, in ragione dei target (“studenti target”) assegnati ogni anno a ciascuna Parte, e si riservano altresì la possibilità di individuare e concordare ulteriori modalità operative per il conseguimento delle finalità della Convenzione.
- D. l’attività oggetto del Programma e della Convenzione quadro comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, così come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**Regolamento**”), dei seguenti soggetti (di seguito gli “**Interessati**”):

- Studenti di scuole secondarie di Secondo Grado beneficiari dell’orientamento: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza, genere, istituto scolastico di afferenza.
 - Docenti referenti scolastici: nome e cognome, istituto scolastico di afferenza.
 - Docenti delle università o esperti esterni che erogano le attività di orientamento: nome e cognome, codice fiscale, ruolo nell’università.
- E. in virtù di quanto sopra indicato, con il presente accordo (di seguito l’“**Accordo**”) le Parti riconoscono sussistere tra loro un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali relativi agli Interessati, e disciplinano, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli Interessati, facendo riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 della Convenzione;
- F. nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, le Parti dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE

- 1.1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

2. OGGETTO

- 2.1. Con il presente Accordo le Parti: (i) determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali relativi agli Interessati; e (ii) stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli Interessati.
- 2.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definiti al punto D delle premesse. Nello specifico, UNIMI in quanto Capofila provvederà alla gestione negoziale e amministrativa degli accordi con le scuole e ai rapporti con il MUR, mentre le altre Parti si occuperanno della programmazione ed erogazione delle attività di orientamento, potendosi avvalere anche di azioni di coordinamento operativo della Capofila. I dati personali raccolti e trattati da ciascuna delle Parti saranno visibili a tutte le Parti della convenzione quadro.

3. OBBLIGHI DEI CONTITOLARI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 3.1. I Contitolari condividono le modalità del trattamento dei dati personali relativi agli Interessati raccolti nell’ambito del Programma e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.
- 3.2. Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, individuerà con modalità proprie, le persone che, sotto la propria autorità, tratteranno i Dati Personali nell’esecuzione del presente Accordo.
- 3.3. Qualora per i trattamenti oggetto della convenzione quadro una Parte ritenga necessario avvalersi dei servizi di terzi fornitori dai quali possa derivare il trattamento di Dati Personali oggetto di contitolarità, la stessa si impegna a mettere a disposizione dell’altra l’elenco dei Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
- 3.4. UNIMI, oppure uno degli altri Contitolari qualora fosse il primo soggetto a raccogliere dati personali da una scuola beneficiaria del Programma, fornirà agli Interessati l’informativa congiunta sul trattamento dei dati personali.

- 3.5. Le Parti convengono che gli Interessati eserciteranno i propri diritti verso la capofila UNIMI, che gestirà la richiesta coinvolgendo, laddove necessario, le altre Parti. Tutte le Parti si impegnano sin da ora a fornire a UNIMI tutto il supporto, anche tecnico, necessario per evadere tempestivamente ogni richiesta presentata dagli Interessati o dall'Autorità Garante.
- 3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Regolamento, a mettere a disposizione degli Interessati il contenuto essenziale del presente Accordo, qualora richiesto.
Gli Interessati potranno contattare le Parti al seguente indirizzo:
- UNIMI: dpo@unimi.it
- Bicocca: rpd@unimib.it
- Bergamo: dpo@unibg.it
- IUSS: dpo@iusspavia.it
- 3.7. Le attività di trattamento che esulano dal Programma restano di singola competenza di ciascuna Parte, la quale agirà quale autonomo Titolare del trattamento, salvo che intervenga un ulteriore accordo di contitolarità.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

- 4.1. I Contitolari del trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.
- 4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

- 5.1. Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i Dati Personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità oggetto del presente Accordo in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.
- 5.2. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
- 5.3. Nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("Data Breach"), che potrebbe ragionevolmente compromettere la sicurezza dei Dati Personali, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia alle altre, senza indugio e in ogni caso non oltre 12 ore successive alla scoperta del Data Breach. Ciascuna Parte garantisce l'osservanza degli obblighi di notifica e/o comunicazione del Data Breach ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
- 5.4. Le Parti potranno conservare i dati per il periodo di validità della Convenzione, che resta valida sino alla data di conclusione del programma (2022 - 2026) e comunque fino a che sussistano pendenze in capo alle Parti tali da renderla applicabile (anche in termini di controlli ex post da parte degli organismi competenti), ai sensi dell'art. 3 della stessa.

6. RESPONSABILITÀ E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 6.1. I Contitolari di cui al presente Accordo di contitolarità determinano congiuntamente di ripartire tra di essi la responsabilità derivante da eventuali danni arrecati agli Interessati e a soggetti terzi in ragione delle rispettive attività definite negli articoli 1, 2 e 3 del presente Accordo e dei relativi Contitolari che le porranno in essere. Nessun Contitolare sarà quindi da considerarsi responsabile in solido nel caso in cui il danno occorso sia imputabile, direttamente o indirettamente, all'attività svolta dall'altro Contitolare. In ogni caso, gli Interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Regolamento evocando ciascun titolare. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per quest'ultimo di esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 82 c. 5 del Regolamento.
- 6.2. Ciascun Contitolare si impegna a comunicare tempestivamente agli altri Contitolari qualsiasi richiesta, ispezione, controllo o provvedimento da parte dell'Autorità Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero citazione in giudizio che dovesse pervenire relativamente al trattamento dei Dati Personali oggetto del presente Accordo.

6.3. Le Parti, salvo diversa specifica previsione contenuta nell'Accordo, stabiliscono che qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dall'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo PEC. Dette comunicazioni o notifiche si considereranno perfezionate nella data in cui la Parte che abbia inviato la comunicazione o la notifica ottenga una regolare conferma di trasmissione al destinatario. Le comunicazioni e le notifiche dovranno essere indirizzate come segue:

- UNIMI: unimi@postecert.it
- Bicocca: rpd@pec.unimib.it
- Bergamo: protocollo@unibg.legalmail.it
- IUSS: diram@pec-iusspavia.it

7. DURATA DELL' ACCORDO E DIVIETO DI CESSIONE

- 7.1. Il presente Accordo sarà efficace sino al termine della durata della convenzione quadro stipulata fra le Parti, fatto salvo un successivo diverso accordo tra le Parti.
- 7.2. Resta inteso che in caso di cessazione della convenzione quadro per qualsivoglia ragione intervenuta, il presente Accordo cesserà di produrre effetto tra le Parti a far data dalla data di cessazione della convenzione quadro.
- 7.3. È fatto espresso e assoluto divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 8.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi e per gli effetti della medesima.
- 8.2. Ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'efficacia e/o all'esecuzione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

9. CLAUSOLE VESSATORIE

- 9.1. Le Parti espressamente dichiarano che tutte le disposizioni del presente Accordo sono state oggetto di negoziazione tra di esse e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Università degli Studi di Milano

Il Rettore
Prof. Elio Franzini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

La Rettore
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Università degli Studi di Bergamo

Il Rettore
Prof. Sergio Cavalieri

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Il Rettore
Prof. Riccardo Pietrabissa